



Allegato "C" all'atto Repertorio n. 3430 Raccolta n. 2709

### STATUTO

**Art. 1** È costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) e delle disposizioni in esso richiamate, l'associazione riconosciuta di volontariato denominata **"MAMME PER LA SALUTE E L'AMBIENTE ODV ETS"**.

L'associazione è apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ETS potrà esser utilizzato solo dopo l'iscrizione al RUNTS.

**Art. 2** L'associazione ha sede legale nel Comune di Venafro.

Il cambiamento dell'indirizzo all'interno dello stesso Comune non comporta modifica del presente Statuto.

La istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore.

**Art. 3** L'associazione ha durata indeterminata. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2024.

**Art. 4** L'associazione è disciplinata dal presente statuto, che contiene le regole di funzionamento dell'ente, ed agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle norme ivi richiamate.

**Art. 5** L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'Associazione esercita dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato

a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in svolgere attività, interventi, iniziative, manifestazioni, finalizzate alla tutela e alla valorizzazione della natura, dell'ambiente e della salute.

Le attività di cui sopra riguarderanno, in particolare, interventi di formazione, informazione, sensibilizzazione, ricerca, studio, nonché interventi di carattere istituzionale nelle forme previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento di tali scopi, l'associazione si propone di entrare in relazione e collaborare con soggetti istituzionali, altre realtà associative e di volontariato.

L'associazione promuove ed attua attività diretta:

1. ad informare correttamente e a sensibilizzare i cittadini sui rischi derivanti per la salute da fenomeni di inquinamento ambientale;
2. a condurre iniziative di studio, ricerca e approfondimento delle tematiche ambientali con particolare riferimento agli effetti provocati sull'ambiente e sulla salute umana dal funzionamento di impianti industriali, di processi chimici e fisici e di tutto quanto possa interagire con l'ambiente ed il territorio;
3. a rapportarsi con i soggetti istituzionali affinché questi operino per il perseguimento della tutela dell'ambiente e della salute;
4. ad intervenire in tutte le sedi opportune per garantire il rispetto del principio di prevenzione, precauzione, rispetto, tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e della salute;
5. ad agire in giudizio in sede civile, penale e amministrativa, di qualunque ordine e grado, al fine di promuovere iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute, nonché a contrastare insediamenti inquinanti.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti di legge.

L'individuazione di tali attività sarà operata dall'organo amministrativo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante

sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

**Art. 6** Il patrimonio dell'associazione è costituito da: quote associative; attività di raccolta fondi; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; contributi pubblici e privati. Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, (eventualmente salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate, in quanto rientranti in quelle di cui all'art. 5 comma 1 lett. b), g) o h));
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale perseguita dalla associazione come sopra specificata;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**Art. 7** Possono rivestire la qualifica di associato tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità dell'ente che si impegnino per consentirne la realizzazione.

Possono, inoltre, rivestire la qualità di associato altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

In nessun caso possono essere poste in essere discriminazioni nell'ammissione di nuovi associati.

**Art. 8** Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa secondo l'importo stabilito; a rispettare il presente statuto; a svolgere la propria attività in favore dell'ente in modo spontaneo e gratuito.

Ciascun associato ha il diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell'associazione, di controllarne l'andamento e di visionare i libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Ciascun associato ha, inoltre, diritto di voto in assemblea purchè sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad un voto.

**Art. 9** La qualità di associato viene meno per recesso, esclusione o morte.

Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall'associato all'organo di amministrazione. La comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La dichiarazione di recesso, per avere efficacia allo scadere dell'anno in corso, deve essere comunicata agli amministratori almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea e può essere disposta nel caso in cui l'associato contravvenga ai doveri previsti nel presente statuto. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'associato di proporre le proprie giustificazioni.

La qualità di associato viene meno a seguito della morte dell'aderente.

Essa è intrasmissibile.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 primo comma codice del Terzo settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato sarà cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso.

**Art. 10** L'attività dell'associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017.

**Art. 11** L'associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del d.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

**Art. 12** Sono organi dell'associazione:

1. l'assemblea degli associati
2. l'organo di amministrazione o consiglio direttivo
3. il Presidente
4. l'organo di controllo

**Art. 13** L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli

associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, e tutti gli associati hanno diritto di prenderne visione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. Per l'Assemblea totalitaria si richiama il disposto normativo dell'art. 2479 c.c.

**Art. 14** L'Assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ivi compreso il Presidente dell'organo amministrativo e di controllo, approva il bilancio di esercizio, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, delibera sull'esclusione degli associati, delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

**Art. 15** L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. A ciascun associato possono essere conferite massimo tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati, durante la vita dell'associazione, diventi superiore a cinquecento, a far tempo dalla prima assemblea successiva al superamento di tale numero, ciascun associato avrà diritto a massimo cinque deleghe. Il numero delle deleghe tornerà ad essere pari a massimo tre nel caso in cui il numero degli associati divenga nuovamente inferiore a cinquecento.

Il voto può essere espresso anche a mezzo di posta elettronica certificata con l'utilizzo della firma digitale.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria devono essere rispettate anche in seconda convocazione.

**Art. 16** L'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo è composto da tre membri fino a cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri associati persone fisiche ovvero indicate tra i propri associati, dagli enti associati.

Esso dura in carica quattro anni ed è possibile la rielezione per due mandati.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio redatto ai sensi di legge; comunica i dati necessari al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Ai membri dell'organo amministrativo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di amministrazione si riunisce previa convocazione scritta o mediante email contenente l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti.

**Art. 17** Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea degli associati e l'organo di

amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

**Art. 18** Nei casi previsti dalla legge o anche volontariamente, l'Associazione nomina l'organo di controllo e/o di revisione che può essere collegiale composto da tre membri o monocratico o sempre nei casi consentiti dalla legge, in alternativa o in aggiunta all'organo di controllo l'Associazione nomina un revisore.

Per la qualifica da possedere, i poteri e i doveri si rinvia alle norme di legge.

**Art. 19** Tutte le adunanze degli organi dell'Associazione possono essere svolte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: • sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

**Art. 20** I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Essi sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.lgs. 117/2017. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

**Art. 20** Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

**Art. 21** Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del d.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

**Art. 22** L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017.

**Art. 23** La domanda di iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore, con il conseguente acquisto della personalità giuridica, verrà effettuata ai sensi dell'art. 22 del codice del Terzo settore.

**Art. 24** Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile e, dal momento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, alle norme del codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto e in quanto compatibili, alle norme del codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.

IO SOTTOSCRITTO MARGHERITA IAPAOLO, NOTAIO IN  
VENAFRO, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU  
SUPPORTO INFORMATICO È CONFORME ALL'ORIGINALE  
CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.

Venafro, 03 aprile 2024

Margherita Iapalo

